INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

1) REQUISITI PER LA NOMINA

Le persone nominate o designate devono possedere i requisiti necessari per l'elezione a Consigliere Comunale, i requisiti di conferibilità alla carica da ricoprire ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e devono essere scelte in base alla loro competenza tecnica e/o amministrativa, alla loro professionalità e, per quanto possibile, alla loro esperienza nei settori di attività dell'Ente, Azienda o Istituzione.

2) AVVISO PUBBLICO

La nomina o designazione dei rappresentanti è preceduta dalla divulgazione di apposito avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse.

A tal fine gli uffici competenti sono tenuti:

- a provvedere alla relativa pubblicazione per 10 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line e sul portale della Provincia
- a trasmetterne il contenuto ai locali mezzi di informazione
- ad inoltrarne adeguata informativa ai Consiglieri Provinciali.

Qualora ne ricorrano i presupposti in relazione ai requisiti richiesti per la nomina potrà essere richiesta la collaborazione dei Sindaci dei Comuni del territorio, degli Ordini Professionali e/o delle Associazioni di Categoria.

3) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature, da presentarsi (se possibile) utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali, devono essere corredate da apposito curriculum-vitae dal quale si evinca la necessaria competenza del candidato.

4) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

La valutazione dei candidati deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti elementi: titolo di studio, attività professionale, esperienza in attività di direzione o controllo in enti pubblici o privati, attività di studio, insegnamento o ricerca attinente al settore di competenza dell'Ente, Azienda o Istituzione.

5) LIMITI TEMPORALI

La nomina o la designazione non può essere replicata, in capo alla medesima persona, per più di due volte consecutive (corrispondenti all'esercizio di due mandati).

6) REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

I Rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende o Istituzioni possono essere revocati:

• qualora l'attività degli stessi dovesse rivelarsi in contrasto con gli indirizzi programmatori dell'Amministrazione Provinciale nel settore in cui essi operano

• qualora essi agiscano in contrasto con gli indirizzi della Provincia o si verifichino motivi di incompatibilità con l'incarico ricoperto.

7) AUDIZIONE IN CONSIGLIO PROVINCIALE O IN SEZIONI DELLO STESSO

Su richiesta del Presidente della Provincia, il rappresentante potrà essere convocato in audizione dal Consiglio Provinciale, o da sue sezioni, per relazionare sull'attività svolta, da lui personalmente, dall'Ente, dall'Azienda o dall'Istituzione rappresentata;

8) INFORMATIVA AL PRESIDENTE E RELAZIONE ALLA SCADENZA DELL'INCARICO

Qualora si paventi una situazione di disavanzo, o in caso di eventi di rilevanza notevole per l'Ente, Azienda, Istituzione, il rappresentante deve puntualmente informare il Presidente. Alla scadenza dell'incarico, per qualsiasi causa essa si sia verificata, il rappresentante della Provincia presenterà una relazione sull'attività svolta da lui personalmente e dall'Ente, Azienda, Istituzione, nel periodo di durata del mandato;

9) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AL CONSIGLIO

I provvedimenti di nomina, designazione e revoca sono comunicati dal Presidente al Consiglio Provinciale, di norma, nella prima seduta utile.